

Valutazione medico-legale del danno biologico

Nuove frontiere...

a cura del dott. Federico Sasso - Psicologo
Studio di Consulenza Psicologica Avellino - www.psicologinrete.it



La non facile valutazione medico-legale del danno biologico è basata innanzitutto sull'accertamento della realtà del danno, con la constatazione obiettiva della lesione e la conferma delle circostanze e delle cause responsabili del fatto lesivo.

Fondamentale è la dimostrazione del rapporto di causalità esistente tra le cause o concuse che devono essere cronologicamente, qualitativamente, quantitativamente e modalmente idonee a produrre l'effetto dannoso che sarà analizzato nella sua natura, entità e conseguenze che ha provocato.

Ad esempio, per i danni da mobbing non è possibile applicare il principio della causalità esclusiva ma si dovranno valutare tutte le concuse e le condizioni che prendono parte al verificarsi dell'evento con conseguente riconoscimento ed esclusione di eventuali occasioni prive di valenza causale. È di cruciale importanza, per una corretta metodologia valutativa

L'importanza del benessere psico-fisiologico è fondamentale per il vivere bene. È quindi un dovere civile e morale risarcire nel modo giusto chi subisce dei danni di qualsiasi tipo!

medico-legale, considerare che il danno biologico riconosce sicuramente una genesi multifattoriale, per cui non sarà possibile prescindere da quella che è la specifica ed individuale costituzione del soggetto e dalla sua personale suscettibilità e capacità di reazione ad un determinato evento dannoso e/o a diversi stimoli relazionali ed ambientali. È assolutamente necessario individualizzare il caso, senza ricorrere a inquadramenti standardizzati, per accertare la natura specifica della patologia.

Per la complessità delle problematiche correlate, l'approccio alla valutazione

del danno biologico deve essere multidisciplinare e deve coinvolgere, a seconda dei casi, diversi profili professionali:

- il medico del lavoro che dovrà valutare scrupolosamente tutti i "rischi lavorativi" analizzando tutte quelle noxae di tipo tecnico ed organizzativo in grado di alterare la condizione di benessere psico-fisico del lavoratore e, in sinergia con il datore di lavoro, identificare e bloccare eventuali anomalie nei vari processi lavorativi;
- lo specialista psichiatra e lo psicologo al quale sono affidati il compito di enunciare una diagnosi clinica differenziale tra un disturbo dell'adattamento (condizione transitoria che solitamente si sviluppa entro tre mesi dall'esordio dei fattori stressanti e si risolve entro sei mesi dalla cessazione degli stessi) e un più importante disturbo post traumatico da stress (maggiore compromissione della affettività dell'individuo con conseguente grave disagio alla sua vita di relazione e croni-

cizzazione dei disturbi che permangono anche dopo l'allontanamento dai fattori stressanti). Dovranno fornire una accurata valutazione della personalità identificandone i problemi adattativi di personalità, la capacità di interazione con l'ambiente lavorativo e personale e i limiti soggettivi di ipersuscettibilità a stress generici, ovvero quella parte di danno che riguarda principalmente il danno esistenziale.

Attore principale, è sicuramente, il medico legale che attraverso una approfondita anamnesi inchiesta ed analisi documentale dovrà:

- inquadrate a 360 gradi lo stato anteriore del soggetto per ottenere informazioni circa la sua vita lavorativa e personale antecedente e attuale, la presenza di malattie pregresse, motivazioni ed eventuali interessi extralavorativi, ecc.
- individuare la persecuzione o l'illecito comportamento;
- dimostrare il nesso causale tra l'azione lesiva ed il danno;
- quantizzare il danno.

Da quanto esposto si evince come sia complesso l'accertamento e l'acclaramento di una condizione di "danno" che, anche in assenza di norme giuridiche "ad hoc", trova già sufficiente tutela nel nostro ordinamento giuridico per le azioni o comportamenti riconducibili alle vessazioni connesse con l'ambiente lavorativo o sociali in genere.

È fondamentale, a mio avviso, pervenire ad un'univoca definizione di danno che tenga conto di tutte le componenti qualitative, quantitative, cronologiche e modali che lo costituiscono al fine non solo di ridimensionare esagerate aspettative nei clienti, vista la grande eco che in questi ultimi tempi, danni tipo il mobbing o l'infortunata stradale stanno suscitando, ma anche per circoscrivere un fenomeno all'interno del quale, attualmente, si può comprendere tutto e il contrario di tutto e che rischia di assumere una connotazione di sproporzionata novità a livello di contenzioso. ■

